

Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'uso e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

Premessa

La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati Membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari (pesticidi).

Il D.Lgs. n. 150/2012 prevede che gli obiettivi di sostenibilità siano perseguiti mediante diverse azioni e con la predisposizione di un apposito Piano d'Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari forestali con il D.M. 22/01/2014.

Il PAN si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria. Tutto ciò può essere possibile solo con una adeguata, periodica formazione di tutti gli operatori coinvolti: agricoltori, venditori e consulenti.

Pertanto, il precitato D.Lgs. n. 150/2012 stabilisce che chiunque acquisti e utilizzi in modo professionale prodotti fitosanitari o intenda svolgere attività di vendita di tali prodotti o di consulenza sull'impiego degli stessi, deve essere in possesso di specifiche abilitazioni, ottenibili in base a un sistema di formazione, di rilascio e rinnovo, che le Regioni devono mettere a disposizione degli utenti.

Il Settore Fitosanitario Regionale è la struttura regionale competente per il rilascio e il rinnovo delle:

- • abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- • abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- • abilitazioni all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda svolgere l'attività di vendita dei prodotti fitosanitari sia al dettaglio che all'ingrosso

1.1.1 Rilascio del Certificato di abilitazione alla vendita

Possono richiedere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle

discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

Il rilascio delle le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere attività di consulenza.

1. 1.2 Rinnovo del Certificato di abilitazione alla vendita

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

Le autorizzazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione, possono essere rinnovate secondo le nuove procedure sopra descritte, anche se i titolari di dette autorizzazioni non sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs n. 150/12.

2. Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 9 del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari.

2.1 Rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni.

Il rilascio delle abilitazioni all'acquisto dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 20 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione in argomento i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tale soggetti, tuttavia, sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

2.2. Rinnovo del Certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

3. Abilitazione alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 3, del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda svolgere l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

3.1 Rilascio del Certificato di abilitazione all'attività di consulenza

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali.

Il rilascio di tale tipo di abilitazione è organizzato secondo una procedura che prevede a carico del soggetto richiedente:

- un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

3.2 Rinnovo del Certificato di abilitazione all'attività di consulenza

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e

vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

4 Materie oggetto della formazione di base e di aggiornamento

Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a venditori, acquirenti e utilizzatori e consulenti, nonché i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso.

4.1 Corso di base

4.1.1 - Materie comuni per la formazione dei venditori, degli acquirenti e utilizzatori e dei consulenti per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
 - a) modalità di identificazione e controllo;
 - b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
 - c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
 - d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
 - e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli

imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;

7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;

8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;

9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:

a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);

b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);

c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;

10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;

11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4.1.2 Materie specifiche per la formazione dei venditori, degli acquirenti e utilizzatori e dei consulenti per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

4.1.2.1 Per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

- 1. legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
- 2. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 3. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 4. interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 5. norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la

protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;

- 6. addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
- 7. nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;
- 8. biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;
- 9. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.

4.1.2.2 Per le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

- 1. corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 2. corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;
- 3. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
- 4. conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;
- 5. conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati;
- 6. modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso;
- 7. norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

4.1.2.3 Per le abilitazioni alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

- 1. legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare

riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);

- 2. corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 3. approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;
- 4. corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
- 5. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;
- 6. norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.
- 7. informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- 8. ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
- 9. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs 150/2012;
- 10. norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
- 11. interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 12. addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
- 13. nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.

4.2 Corso di aggiornamento

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità

territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

4.2.1 Per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

- 1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- 2. conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica.
- 3. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.
- 4. Acquirenti e utilizzatori
- 5. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
- 6. conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
- 7. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

4.2.2 Per le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

- 1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
- 2. conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
- 3. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

4.2.3 Per le abilitazioni alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

- 1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- 2. acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con

riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;

- 3. conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato in queste linee guida si rimanda alle disposizioni del sopra citato PAN.